

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO **Libertino Alberto** - **Presidente** -

Dott. BARRECA **Giuseppina Luciana** - **rel. Consigliere** -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis/2012 proposto da:

AVVOCATO

- *ricorrente* -

contro

CONVENUTO IN REVOCATORIA

- *controricorrente* -

avverso il provvedimento N. omissis/2011 del TRIBUNALE di LECCE, del 15/07/2011, R.G.N. omissis/2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ordinanza del 15 luglio 2011 il Tribunale di Lecce, decidendo sul ricorso proposto dall'avvocato nei confronti del convenuto in revocatoria ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, ha liquidato in favore del primo, per l'attività svolta in un giudizio relativo ad azione revocatoria, la somma complessiva di Euro 3.683,50, oltre accessori, compensando tra le parti le spese del procedimento.

Il Tribunale ha applicato il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 2, avendo riguardo non al valore del credito alla cui tutela era diretta l'azione revocatoria - reputato criterio applicabile soltanto nella liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente in giudizio - bensì al valore effettivo della controversia - reputato criterio applicabile nella liquidazione degli onorari a carico del cliente. Ha inoltre ritenuto che, nel caso di specie, non fosse determinabile il valore effettivo della causa, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia degli atti di donazione di immobili del convenuto in revocatoria (richiesta dalla curatela del fallimento della società Spa per un credito risarcitorio di dieci miliardi di lire, vantato e già azionato da quest'ultima per la responsabilità del convenuto in revocatoria connessa alla negligente gestione societaria). Dato ciò, e tenuto

conto dell'oggetto e della complessità della controversia, il Tribunale ha liquidato i diritti e gli onorari nella misura media, reputandola di valore indeterminato.

2.- L'avvocato ricorre contro questo provvedimento con tre motivi, illustrati da memoria.

Il convenuto in revocatoria si difende con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e art. 111 Cost., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente richiama le disposizioni del codice di rito sulla determinazione del valore della controversia, ai fini della competenza, onde sostenere che sarebbe "*carente di una attendibile motivazione*" il provvedimento del Tribunale che ha ritenuto la controversia di valore indeterminato. Invece, il valore si sarebbe dovuto considerare pari a quello del credito alla cui tutela era preposta l'azione revocatoria (indicato nell'importo di lire 10 miliardi, cioè di Euro 5.164.568,99).

In via subordinata, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il valore "*nominale*" degli immobili oggetto dell'azione revocatoria. Questo - a dire del ricorrente - avrebbe comportato l'applicabilità delle tariffe comprese nello scaglione fra Euro 103.300,00 ed Euro 258.300,00, piuttosto che di quelle relative alle cause di valore indeterminato.

1.1.- Col secondo motivo, è dedotta violazione delle norme e dei principi in materia di inderogabilità dei minimi tariffari, nonché delle norme della L. n. 794 del 1942, art. 24, e art. 4 della tariffa civile e D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2, ed, ancora, violazione della disciplina di cui ai D.M. n. 127 del 1994, e D.M. n. 585 del 1994, ed omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una violazione dei minimi tariffari e che vi sarebbe un vizio di motivazione in merito all'importanza ed al valore della causa trattata dal professionista, al pregio dell'opera professionale ed ai risultati e vantaggi conseguiti dal cliente. Sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nel corso del giudizio.

2.- I motivi, che vanno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.

Essi non censurano la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato.

Questa consiste nell'affermazione del Tribunale secondo cui, nel caso di specie, trova applicazione, non il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 1, (per il quale "*nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta ...*"), bensì il secondo comma della stessa norma (per il quale "*nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile*").

Il ricorrente non contesta che la norma applicabile sia quella del D.M. n. 127 del 1994, art. 6, comma 2, ed, in particolare, non censura l'affermazione del giudice di merito secondo cui il valore effettivo della controversia avente ad oggetto l'azione revocatoria nella quale l'avvocato prestò la propria attività

professionale "appare manifestamente inferiore all'entità del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esperita".

Dato ciò, e considerato il tenore del D.M. n. 127 del 1994, art. 6, commi 1 e 2, che distinguono tra il criterio di determinazione degli onorari a carico del soccombente ed il criterio di liquidazione degli onorari a carico del cliente, è corretto in diritto il provvedimento impugnato che - sulla base dell'apprezzamento in fatto del valore della controversia - ha escluso il ricorso alle presunzioni del codice di rito. Non è perciò pertinente il richiamo delle norme degli artt. 10 e 14 c.p.c., effettuato dal ricorrente, così come non sono pertinenti i precedenti di legittimità richiamati in memoria, che riguardano la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nel giudizio di azione revocatoria (Cass. ord. n. 10089/14; cfr. anche Cass. n. 5402/04). Va infatti affermato il principio per il quale ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a favore dell'avvocato che abbia prestato la sua opera in un giudizio relativo ad azione revocatoria, qualora il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile, esso si determina non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, ma sulla base del valore effettivo della controversia, in applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, comma 2.

2.1.- Il ricorrente, come detto, non censura la motivazione per la quale, secondo il Tribunale, "sulla scorta dei prezzi correnti nel mercato immobiliare,... il valore dei predetti immobili (id est, degli immobili oggetto delle donazioni di cui era chiesta la dichiarazione di inefficacia) è di gran lunga inferiore ad Euro 5.164.568,99" (vale a dire, al valore del credito da tutelare).

Piuttosto, sostiene che il valore degli immobili sarebbe stato determinato (o determinabile), sicché, in via subordinata, il valore della controversia sia sarebbe dovuto rapportare a questo valore e sarebbe errato il riferimento che la Corte d'Appello ha fatto allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato.

Così come formulata, la censura è inammissibile.

Ed invero, per un verso, non è criticata l'affermazione del giudice di merito secondo cui non sarebbero stati presenti in giudizio "elementi certi in ordine al valore dei predetti immobili". Si tratta di una lacuna istruttoria sulla quale nulla è detto in ricorso.

Per altro verso, il ricorrente si riferisce ad un "valore nominale" degli stessi immobili - che assume essere compreso fra Euro 103.300,00 ed Euro 258.300,00 - rispetto al quale il ricorso è del tutto privo di autosufficienza. Manca infatti qualsivoglia indicazione in merito agli immobili di che trattasi ed agli elementi di riscontro del valore asserito.

2.2.- Infine, è inammissibile il secondo motivo, nella parte in cui denuncia la violazione dei minimi tariffari poiché il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio "in iudicando" e, pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un'inammissibile indagine sugli atti di causa (così, da ultimo, Cass. n.22983/14).

Rientra inoltre nel potere discrezionale del giudice di merito la determinazione della misura degli onorari tra i minimi ed i massimi tariffari, sicché non è censurabile il provvedimento che, come nel caso di specie, abbia applicato la misura media, in relazione all'oggetto ed alla complessità della controversia.

3.- Col terzo motivo è dedotta violazione delle norme e dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova con riferimento alle attività professionali espletate e riconosciute dalle tariffe civili, nonché violazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 91 c.p.c..

Si censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'espletamento di talune attività professionali, mentre, secondo il ricorrente, queste si sarebbero potute desumere dall'esame del fascicolo d'ufficio ovvero si sarebbero dovute presumere sulla base delle disposizioni del codice di procedura civile o ritenere non contestate dalla controparte.

Si censura inoltre la decisione di compensazione delle spese del procedimento, assumendosi che non vi sarebbero state "gravi ed eccezionali ragioni" in tal senso.

3.1.- Nessuno dei due profili nei quali il motivo è articolato merita di essere accolto.

Quanto al primo, è sufficiente rilevare che è corretta la decisione del giudice di merito di liquidare diritti ed onorari soltanto per l'attività professionale specificamente documentata dall'avvocato nell'ambito del procedimento iniziato ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28.

E' inammissibile la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di quanto risultante dal fascicolo d'ufficio o di quanto non contestato dalla controparte.

Parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre di avere prodotto la parcella contenente le voci relative alle attività svolte, rispetto alla quale soltanto avrebbe potuto invocare la presunzione di veridicità riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n.8160/2001, nonché Cass. S.U. n. 14699/10, secondo cui "La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le poste o voci in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice"). Se la parcella non è prodotta in giudizio ovvero non è completa, la parte richiedente non può pretendere dal giudice del procedimento finalizzato alla liquidazione degli onorari il compimento di un'indagine officiosa (eventualmente mediante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio), volta a colmare lacune istruttorie imputabili alla stessa parte.

Nella specie, dal ricorso non si evince se in sede di merito fosse stata prodotta una parcella e/o quali fossero le attività difensive ivi indicate, quindi quali fossero quelle sulle quali si sarebbe avuta la non contestazione della parte resistente.

Il ricorso non rispetta, sul punto, il disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, essendo privo della necessaria autosufficienza.

3.2.- Quanto al secondo profilo, va rilevato che la decisione di compensazione delle spese processuali è stata motivata dal Tribunale con la constatazione che la somma liquidata per diritti ed onorari, nell'importo complessivo di Euro 3.683,50, "è enormemente inferiore a quella... richiesta" (pari ad Euro 45.387,79).

In proposito, va ribadito il principio per il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati

gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (così Cass. ord. n. 22381/09 e n. 21684/13).

Pertanto, malgrado sia improprio il riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni contenute nell'ordinanza impugnata, il giudice ha comunque correttamente esercitato il potere discrezionale riconosciuto dall'art. 92 c.p.c., comma 2.

Poiché il principio di causalità va inteso non in senso assoluto, ma nel senso - relativo a ciascun procedimento-sopra specificato, non merita accoglimento la censura del ricorrente, secondo cui le spese del procedimento non sarebbero state compensabili, per essere stato egli costretto ad instaurare il giudizio "in conseguenza del silenzio dell'interlocutore". In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del resistente, nell'importo complessivo di Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*